

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1439

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASATI, ANDÒ, FERRI, GIUDICE

Presentata il 27 febbraio 1980

Interpretazione autentica dell'articolo 7, dodicesimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente il riordinamento della docenza universitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancata conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 664, recante norme per il personale precario dell' università, con il quale il termine del 31 ottobre 1979, di cui al primo, terzo e sesto comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1979, n. 54, era stato prorogato al 29 febbraio 1980, pone delicati problemi in relazione alla continuità del rapporto di servizio delle categorie interessate.

In primo luogo, a seguito dei tempi di approvazione e pubblicazione della legge 21 febbraio 1980, n. 28, recante delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 54 del 25 febbraio 1980, si verrebbe a verificare una interruzione nella continuità dei rapporti nel periodo intercorrente tra la scadenza del succitato decreto legge 30 dicembre 1979, n. 664 (29 febbraio 1980) e la data di entrata in vigore della ricordata legge 21 febbraio 1980, n. 28 (11 marzo 1980).

A ciò va aggiunta la preoccupazione che la mancata conversione dello stesso decreto-legge, che perde effetto *ex tunc*, priverebbe di un valido titolo giuridico le categorie interessate alla proroga per il periodo previsto dal medesimo decreto-legge.

Per ovviare a siffatti inconvenienti, è stato predisposto l'accluso provvedimento, che si raccomanda per una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi e delle supplenze di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ha effetto senza soluzione di continuità a decorrere dal 31 ottobre 1979 e fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. La proroga si intende riferita agli aventi titolo all'ammissione ai giudizi che siano in servizio alla stessa data del 31 ottobre 1979 e siano in possesso dei requisiti di cui al nono comma dello stesso articolo 7. Resta fermo quant'altro previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.